

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 20 settembre 2011 n.145

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 13 settembre 2011;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

RATIFICA DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI RILASCIATI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E NELLA REPUBBLICA ITALIANA AI FINI DEL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI, FIRMATO A SAN MARINO IL 24 AGOSTO 2011

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari rilasciati nella Repubblica di San Marino e nella Repubblica Italiana ai fini del proseguimento degli studi, firmato a San Marino il 24 agosto 2011 (Allegato A), a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 settembre 2011/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta

ACCORDO

sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica di San Marino e nella Repubblica Italiana ai fini del proseguimento degli studi

Il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati "Parti", vista la Legge 18 ottobre 1984, n. 760, con la quale è stato ratificato l'Accordo del 28 aprile 1983 tra i due Governi sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio;

visto in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo relativo al riconoscimento dei titoli accademici;

desiderosi di rinnovare, alla luce delle vigenti normative, l'Accordo fatto a San Marino il 28 aprile 1983;

visto lo Scambio di Note tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana in data 31 maggio 1990 con le quali è stato concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 2 del citato accordo italo-sammarinese;

vista la Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificata con legge italiana del 6 giugno 1939, n. 1320 e con legge sammarinese del 25 ottobre 1939 n. 18;

visto il D.M. 11 giugno 1990 relativo al riconoscimento del titolo di dottorato della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino;

visto il D.M. 7 marzo 2003 relativo al riconoscimento del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola Normale Superiore di Ingegneria Economico-Gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino;

desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e di intensificare gli scambi nell'ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario;

animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati, l'inizio o la continuazione degli studi nelle Università dell'altro Stato;

Pr 1

consapevoli delle affinità tra i due Stati, della comune storia, della contiguità territoriale, delle relazioni e degli ottimi rapporti in ogni campo, consapevoli della sostanziale affinità tra i due Paesi relativamente al sistema universitario e alla relativa formazione, nel rispetto delle normative vigenti nei due Paesi in materia di formazione universitaria, ai soli fini del riconoscimento accademico dei titoli, hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, dei livelli dei rispettivi titoli accademici allo scopo di consentire agli studenti il proseguimento degli studi universitari nell'altro Paese e relativamente al diritto di fregiarsi delle relative qualifiche accademiche nell'altro Paese.

Articolo 1 Ambito di validità

Il presente Accordo si applica ai titoli rilasciati dagli Istituti del settore universitario della Repubblica di San Marino, di cui all'allegato B e ai titoli rilasciati dalle Università, Politecnici, Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti, della Repubblica Italiana, elencati nell'allegato A.

Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggiornamenti degli elenchi, decisi dalle competenti autorità dei due Paesi, sono notificati per le vie diplomatiche.

Sono ammessi al riconoscimento, in base al presente Accordo, esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui agli allegati.

Articolo 2 Uso della qualifica accademica

Nel presente Accordo l'espressione "titolo" indica qualsiasi titolo finale conferito da una Istituzione universitaria al termine di un ciclo di studi e rientrante tra i titoli che la Istituzione universitaria è autorizzata a rilasciare nel proprio Paese.

L'espressione Paese di origine indica uno dei due Paesi contraenti che rilascia il titolo avente valore accademico.

L'espressione Paese ospitante indica il Paese dove viene riconosciuto il titolo rilasciato dal Paese di origine.

Articolo 3 Individuazione di titoli di livello corrispondente

Per l'accesso ai corsi di livello successivo, è riconosciuta la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie delle due Parti,

Rh

quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze nei percorsi formativi.

Repubblica di San Marino	Repubblica Italiana
Livelli	Livelli
1° LIVELLO	1° LIVELLO
Laurea	Laurea
2° LIVELLO	2° LIVELLO
Laurea Magistrale	Laurea Magistrale
	Diploma di Laurea ex lege 341/90 (durata del corso da 4 a 6 anni secondo le discipline)
3° LIVELLO	3° LIVELLO
Dottorato di Ricerca	Dottorato di Ricerca (durata minima 3 anni)

Articolo 4 Riconoscimento di periodi di studio e di esami

Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di una delle due Parti è obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi secondari superiori dell'altra Parte, completato dal superamento dell'eventuale esame di idoneità al corso universitario qualora fosse previsto nell'ordinamento del Paese contraente.

Articolo 5 Riconoscimento di certificati, di periodi di studio e di esami

Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di studi avviato in un Paese presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese possono essere riconosciuti reciprocamente i certificati rilasciati dall'Istituzione di origine attestanti

PM

periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente.

Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le Istituzioni universitarie rilasciano idonea ed adeguata certificazione. La competenza ad esprimere un giudizio sull'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio svolti con profitto spetta all'Istituzione universitaria di accoglienza.

Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza, ove non siano stati già superati nell'Istituzione universitaria di origine.

Articolo 6

Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo

La valutazione della corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, dei titoli accademici di una delle due Parti ai titoli nazionali richiesti per il proseguimento degli studi nelle Istituzioni dell'altro Paese, è di competenza dell'Istituzione universitaria di accoglienza, che può richiedere eventualmente un'integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ai fini dell'abbreviazione del corso di studi prescelto.

Articolo 7 Uso del titolo accademico

Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti è autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma consentita dalla Legislazione dello Stato nel quale è stato conferito.

L'uso del titolo accademico avente valore abilitante conseguito nel Paese di origine avviene nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nel Paese ospitante.

Articolo 8 Convenzioni interuniversitarie

Le Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva normativa, le convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Paesi, per l'istituzione di corsi di studio con il rilascio di titolo finale congiunto, che ha validità in entrambi i Paesi.

Ph

Articolo 9 Corretta interpretazione

La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo è assicurata attraverso la consultazione degli Esperti designati dalle due Parti.

Articolo 10 Periodo di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative e rispettive procedure interne.

Il presente Accordo ha validità per un periodo di tempo illimitato a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

Fatto a San Marino il 24 agosto 2011 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

-whatthananahana

Per il Governo della Repubblica di San Marino

Per il Governo della Repubblica Italiana

Il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Università e Politiche Giovanili Romeo Morri

L'Ambasciatore d'Italia a S Giorgio Marin



UNIVERSITA' ED ISTITUTI SUPERIORI STATALI

Università Politecnica delle Marche Università degli Studi "Aldo Moro"di

Politecnico di

Università degli Studi del Sannio

Università degli Studi di Università degli Studi di

Università degli Studi del Molise

Università degli Studi di Università degli Studi di

Università degli Studi "Magna Graecia" di Università degli Studi "G. D'Annunzio" Università degli Studi della Calabria

Università degli Studi di Università degli Studi di

Università degli Studi del Salento

Università degli Studi di Università degli Studi di Università Statale di

Università degli Studi Bicocca di

Politecnico di

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Università degli Studi "Federico II" di Seconda Università degli Studi di Università degli Studi "Parthenope"

Università l' "Orientale" di Università degli Studi di Università per stranieri di Università degli Studi di Università degli Studi di Università della Basilicata

Università degli Studi "Mediterranea" di Università degli Studi "La Sapienza" Università degli Studi "Tor Vergata"

The state of the s

ANCONA BARI BARI

wike which with the splitting to the control of the

BENEVENTO
BERGAMO
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CAMERINO
CAMPOBASSO
CASSINO

CATANIA
CATANZARO
CHIETI-PESCARA

COSENZA **FERRARA** FIRENZE **FOGGIA GENOVA** L'AQUILA LECCE MACERATA **MESSINA** MILANO MILANO MILANO MODENA **NAPOLI NAPOLI NAPOLI** NAPOLI **PADOVA PALERMO**

NAPOLI NAPOLI PADOVA PALERMO PARMA PAVIA PERUGIA PERUGIA PISA POTENZA

REGGIO CALABRIA

ROMA ROMA

RH

Università degli Studi "Roma TRE" **ROMA ROMA** Università degli Studi di Roma "Foro Italico" **SALERNO** Università degli Studi di Università degli Studi di **SASSARI** Università degli Studi di **SIENA** Università per stranieri di **SIENA** Università degli Studi di **TERAMO** Università degli Studi di **TORINO TORINO** Politecnico di Università degli Studi di TRENTO Università degli Studi di TRIESTE Università degli Studi di **UDINE** Università degli Studi "Carlo Bo" di **URBINO** Università dell'Insubria **VARESE** Università degli Studi "Cà Foscari" **VENEZIA** Università IUAV di **VENEZIA** Università del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro" **VERCELLI** Università degli Studi di **VERONA** Università degli Studi della Tuscia VITERBO

UNIVERSITA' TELEMATICHE NON STATALI

"Guglielmo Marconi" ROMA
"TEL.M.A." ROMA
"Leonardo da Vinci" TORREVECCHIA

TEATINA (CH)
"Uninettuno" ROMA
"Italian University Line" FIRENZE
"e-Campus" NOVEDRATE(COMO)
Giustino Fortunato BENEVENTO

"Pegaso"

"Università Telematica San Raffaele Roma"

(cambio di denominazione della UNITEL – Milano)

"Universitas Mercatorum" ROMA
"Università delle scienze umane" (UNISU) "N. Cusano" ROMA

UNIVERSITA' E ISTITUTI UNIVERSITARI NON STATALI AUTORIZZATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE LEGALE

Università non statale legalmente riconosciuta della Valle D'Aosta

Libera Università Mediterranea "Jean Monnet"

Libera Università di

Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (LIUC)

AOSTA

CASAMASSIMA (BA)

BOLZANO

CASTELLANZA (VA)

RH

Università Cattolica del Sacro Cuore **MILANO** Università Luigi Bocconi **MILANO** Università Vita-Salute San Raffaele MILANO Libera Università di lingue e comunicazione IULM **MILANO** Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa NAPOLI Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) "G. Carli" ROMA Libera Università "Maria SS. Assunta" LUMSA **ROMA** Libera Università "Campus bio-medico" **ROMA** Libera Università degli Studi "San Pio V" **ROMA** Libera Università della Sicilia Centrale "Kore" **ENNA** Università degli Studi Europea **ROMA** Università degli Studi di Scienze Gastronomiche POLLENZO (CN) Università per Stranieri "Dante Alighieri" **REGGIO CALABRIA**

Aggiornato Maggio 2011

M

Allegato B

Università degli Studi della Repubblica di San Marino

SAN MARINO

